

REGOLAMENTO

per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo

Capo PRIMO
(Disposizioni generali)

Capo SECONDO
(Principi del procedimento amministrativo)

Capo TERZO
(Principi e criteri direttivi nell'ambito dell'offerta formativa)

Capo QUARTO
(L'acquisizione dei beni e servizi strumentali)

Capo QUINTO
(Principio di trasparenza)

Capo SESTO
(Raccordo con la disciplina sull'organizzazione del Fondo)

Capo SETTIMO
(Norme finali)

Capo PRIMO

(Disposizioni generali)

Art. 1– Finalità

1. Il presente Regolamento ha la finalità di disciplinare l'attuazione da parte del Fondo dei principi in materia di procedimento amministrativo, previsti dalla vigente disciplina, in quanto applicabili ed in considerazione della natura giuridica del Fondo.

2. L'osservanza del presente Regolamento dovrà comunque avvenire garantendo di norma il non aggravamento dell'attività del Fondo e degli adempimenti richiesti alle imprese aderenti, unitamente alla salvaguardia della continuità dell'attività formativa.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento hanno ad oggetto il finanziamento dell'attività formativa e sono pertanto rivolte al Fondo, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi direttamente ed indirettamente coinvolti dalla richiamata attività formativa.

Capo SECONDO

(Principi del procedimento amministrativo)

Art. 3 - Applicazione della disciplina generale sul procedimento amministrativo

1. Nell'ambito dell'attività del Fondo, relativa all'attività formativa, trovano applicazione – in quanto compatibili – i principi dell'azione amministrativa e del procedimento amministrativo, previsti dalla vigente disciplina, secondo quanto previsto dai successivi articoli.

Art. 4 - Il principio di pubblicità.

1. Il Fondo è tenuto a garantire il rispetto – formale e sostanziale – del principio di pubblicità nello svolgimento della propria attività di interesse generale.

2. Di norma, la diffusione delle informazioni e della documentazione relative all'attività formativa è assicurata mediante il sito internet del Fondo, che dovrà assicurare la gratuità, la facilità e la immediatezza dell'accesso ai suoi contenuti, oltre alla congruità del periodo di diffusione, rispetto ai contenuti medesimi.

3. Il Fondo potrà utilizzare ulteriori modalità di diffusione delle informazioni

e della documentazione di cui al precedente comma 2) comunque assicurando la parità di accesso da parte degli interessati.

4. Il Fondo garantisce alle imprese aderenti l'accesso ai contenuti delle informazioni del sistema informativo Gif.Coop, di diretto interesse, mediante registrazione ed autenticazione da parte del sistema informatico.

5. Trova applicazione, in quanto applicabile, la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni ai sensi della disciplina vigente.

Art. 5 - Il principio di imparzialità.

1. In applicazione del principio di imparzialità è assicurata alle imprese aderenti la parità di trattamento da parte del Fondo.

2. In particolare, il Fondo dovrà evitare di interpretare le disposizioni di legge, di regolamento, degli Avvisi di cui ai successivi art. 12 e 13, in modo da determinare asimmetrie informative o comportamenti differenziati nei riguardi delle imprese e dei soggetti aderenti.

Art. 6 - Il principio della responsabilità.

1. Di norma ogni procedimento riconducibile al finanziamento dell'attività formativa, quale attività di interesse generale, avrà un proprio responsabile individuato fra il personale o fra i collaboratori del Fondo.

2. All'atto dell'accettazione dell'incarico di responsabile del procedimento, che potrà avvenire anche mediante modalità semplificate, l'interessato dovrà dichiarare di non versare in alcuna condizione di incompatibilità o di conflitto di interesse, secondo quanto previsto dal successivo art. 9.

Art. 7 - Il principio del giusto procedimento.

1. Ogni procedimento amministrativo dovrà svolgersi garantendo il rispetto del principio di legalità, formale e sostanziale, del principio del contraddittorio, per effetto del quale ai terzi dovrà essere assicurato di poter partecipare al procedimento che lo riguardi in modo effettivo e dunque di presentare, entro un termine ragionevole – fatte salve obiettive ipotesi di urgenza qualificate – proprie osservazioni, allegare documenti e formulare controdeduzioni.

2. Il responsabile del procedimento adotta le determinazioni conclusive del procedimento tenendo conto degli apporti e dei contributi pervenuti, motivando, anche in modo succinto, laddove consentito, in ordine alle conclusioni raggiunte.

Art. 8. - I principi del legittimo affidamento, del bilanciamento degli interessi e di proporzionalità.

1. Il Fondo assicura che nella propria attività è salvaguardato, ove possibile, il

legittimo affidamento maturato in buona fede dalle imprese aderenti e, più in generale, dai terzi.

2. In ogni caso, ai fini della conclusione dei procedimenti amministrativi il responsabile del procedimento acquisisce, valuta ed effettua il bilanciamento fra tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti, cercando di evitare o comunque limitare le possibilità di incidere in modo sfavorevole nella sfera patrimoniale dei terzi.

3. Il Fondo assume quale proprio canone guida, interpretativo e di azione, quello del rispetto del principio di proporzionalità che consiste nell'utilizzare lo strumento, l'attività e gli atti più pertinenti e ragionevoli rispetto sia alla circostanza in essere, che alla finalità da conseguire.

Art. 9 - Conflitti di interesse.

1. In ragione della specifica natura giuridica del Fondo, del suo assetto statutario, nonché della funzionalizzazione del finanziamento dell'attività formativa in favore delle imprese aderenti, *per* conflitto di interesse si intende la situazione concreta ed attuale propria di un membro degli Organi del Fondo, del proprio personale o collaboratore, coincidente con un interesse particolare, economico e non economico, correlata ad uno specifico atto assunto o da assumere da parte del Fondo.

2. Si ha conflitto di interesse anche quanto i soggetti di cui al precedente comma 1, possono incidere sulle deliberazioni o sull'attività del Fondo determinando un beneficio in favore di terzi con i quali siano legati da un rapporto riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono segnalare senza indugio al responsabile del procedimento di essere in situazione di conflitto di interesse, come definito nel presente articolo.

4. Il Fondo assume le determinazioni conseguenti per rimuovere la situazione di conflitto di interesse.

Art. 10 – Rinvio ai principi del codice civile.

1. In ragione della natura associativa del Fondo per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione – in quanto compatibili – i principi del codice civile.

Capo TERZO

(Principi e criteri direttivi nell'ambito dell'attività formativa)

Art. 11 Adesione

1. Di norma il Fondo concede contributi per la realizzazione di attività formative ad imprese o altri soggetti aderenti al Fondo nella qualità di beneficiari dell'attività formativa.

2. L'adesione al Fondo è efficace ove risulti nel data base INPS cui accede Fon.Coop.

3. Ai fini della concessione di un contributo per la realizzazione di attività formative nel caso di una procedura di adesione non perfezionata, ma comunque riscontrabile nel data base Inps, il Fondo può approvare il contributo con riserva fino al perfezionamento della procedura di adesione.

Art. 12- Criteri e modalità di riconoscimento di contributi per l'attività formativa "ad assegnazione diretta"

1. Con apposito Avviso, pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Fondo eroga contributi per attività formativa mediante "assegnazione diretta" ("a sportello"); i contributi non potranno comunque superare le seguenti soglie:

- a) euro 3.500,00 per contributi a piani formativi aziendali;
- b) euro 17.500,00 per contributi a piani formativi pluriaziendali.

2. In applicazione dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss. mm., in quanto applicabile, gli Avvisi di cui al precedente comma 1) ed i relativi Allegati dovranno essere conformi ai seguenti criteri direttivi e principi-guida:

- a) la domanda di richiesta di riconoscimento del contributo dovrà essere presentata entro il termine previsto dal singolo Avviso ed essere ammissibile;
- b) il riconoscimento del contributo dovrà avvenire sulla base di requisiti obiettivi e non discrezionali, predeterminati nei relativi Avvisi;
- c) la graduatoria dei soggetti aventi diritto dovrà tener conto del criterio temporale di ricezione della domanda, come attestato dal responsabile del procedimento;
- d) è fatto salvo il principio della capienza delle risorse messe a disposizione dal relativo Avviso;
- e) il contributo potrà non essere riconosciuto ai soggetti beneficiari che si sono resi inadempienti nei confronti del Fondo, nel biennio precedente, di gravi inadempimenti, cui è conseguita la revoca/decadenza della convenzione o l'escussione della garanzia fidejussoria relativa ad un piano formativo, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento e negli Avvisi;
- f) il Fondo pubblica sul proprio sito, all'interno dell'apposita sezione, gli esiti della procedura "ad assegnazione diretta".

2. L'ipotesi di cui alla precedente lettera e) riguarda, altresì, le domande presentate da un soggetto diverso (a mero titolo esemplificativo, ente di formazione, consorzio) dall'aspirante beneficiario del contributo, sulla base di un rapporto di mandato o di delega.

3. Si ha grave inadempimento, ai fini dell'applicazione della lettera e) del primo comma:

- i) laddove il beneficiario del contributo non abbia dato inizio o non abbia completato l'attività formativa;
- ii) laddove il beneficiario del contributo non abbia adempiuto alle proprie

obbligazioni, nei confronti del Fondo o dei terzi, discendenti dall'attività formativa;

iii) laddove il beneficiario del contributo non abbia tempestivamente comunicato al Fondo di aver presentato domanda di ammissione alle procedure concorsuali e/o di liquidazione previste dalla vigente disciplina e comunque di essere in una condizione di grave difficoltà economico-finanziaria, tale da non assicurare l'assolvimento delle ordinarie attività e dell'obbligazioni assunte nei riguardi dei terzi;

iv) in tutte le altre ipotesi dalle quali può derivare un danno, anche all'immagine, grave ed irreparabile nei confronti del Fondo.

Art. 13 - Valutazione comparativa a carattere discrezionale dei piani formativi.

1. Gli Avvisi ed i relativi Allegati specificano e disciplinano le condizioni di ammissibilità dei piani e delle domande, nonché le modalità della relativa verifica; in caso di domande inammissibili non si procederà con la valutazione dei piani.

2. Si applicano le ipotesi previste dall'articolo 11, terzo comma, del presente Regolamento.

3. Gli Avvisi ed i relativi Allegati specificano le modalità ed i termine per la presentazione al responsabile del procedimento di richieste di chiarimenti, che dovranno essere riscontrate entro comunque sette (7) giorni dal loro ricevimento.

4. Nelle domande di partecipazione alla procedura di valutazione dei piani formativi ciascun soggetto dovrà autodichiarare, nelle forme di legge, di chi sia la paternità del progetto formativo, inteso come proprietà intellettuale.

5. La valutazione ex ante dei piani formativi presentati dai proponenti, singoli e associati, a valere sugli Avvisi pubblicati dal Fondo è demandata ad una commissione appositamente nominata dal responsabile del procedimento.

6. Gli Avvisi di cui al precedente comma 5) ed i relativi Allegati predeterminano i criteri di valutazione ai quali i valutatori dovranno attenersi al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti partecipanti alla procedura comparativa.

7. I commissari valutatori non possono integrare, né modificare i criteri di valutazione di cui al precedente comma 6).

8. La commissione di valutazione opererà come organo collegiale e le relative attività saranno verbalizzate; i verbali conterranno le voci dei punteggi attribuiti ai piani. La valutazione dei piani dovrà essere ultima entro 30 giorni decorrenti dall'avvio dei lavori della Commissione, fatte salve proroghe motivate del predetto termine in ragione della complessità e della numerosità dei piani ammessi a valutazione.

9. Costituisce ulteriore ipotesi di grave inadempimento la violazione delle regole a tutela della proprietà intellettuale dei piani formativi, oggetto dell'autodichiarazione resa ai sensi del precedente comma 4.

Art. 14. – Approvazione delle risultanze istruttorie.

1. Il responsabile del procedimento redige la graduatoria di approvazione secondo le regole specificate negli Avvisi.
2. Le risultanze istruttorie sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15– Pubblicazione delle graduatorie.

1. Le graduatorie sono pubblicate in apposita sezione del sito internet del Fondo per almeno 15 giorni.

Art. 16 – Convenzione e anticipi.

1. I rapporti conseguenti all'approvazione del piano formativo saranno regolati da apposita convenzione, sottoscritta dalle Parti, e redatta sulla base del modello predisposto dal Fondo.
2. Gli Avvisi ed i relativi Allegati specificano le ipotesi in cui il Fondo procede mediante verifica del possesso dei requisiti autodichiarati dai Proponenti, ai sensi del precedente articolo 13, nonché le relative modalità di svolgimento.
3. Gli Avvisi ed i relativi Allegati disciplinano le ipotesi e le relative condizioni di avvio dell'attività formativa, nelle more del perfezionamento della sottoscrizione della convenzione, nonché dell'integrazione dell'efficacia della medesima, fatte salve le riserve di legge e senza che ciò possa comportare pretese, anche di tipo indennitario o risarcitorio in capo al Fondo, da parte dei Proponenti, nelle ipotesi di riscontrato difetto dei presupposti per il riconoscimento del contributo per l'attività formativa.
4. La concessione di anticipi per la realizzazione di piani formativi sul contributo riconosciuto è subordinata alla presentazione a Fon.Coop di idonea garanzia fideiussoria di pari importo all'anticipo richiesto. L'Avviso ed i relativi Allegati specificano tale onere. Non si procederà all'erogazione dell'anticipo del contributo in assenza della richiesta garanzia.

Art. 17 - Reclami.

1. Avverso la determinazione conclusiva dei procedimenti disciplinati nel presente Regolamento è possibile presentare reclamo al Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia con provvedimento motivato entro 30 giorni.
2. Gli interessati, unitamente al reclamo, possono allegare i documenti ritenuti utili ai fini della decisione.

Art. 18 – Rimedi giurisdizionali

1. Avverso le determinazioni conclusive del procedimento di selezione di cui

al precedente articolo 13, nonché della decisione sui reclami previsti dal precedente articolo 17, è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine decadenziale previsto dal Codice del processo amministrativo.

Art. 19 – Cessione del contratto.

1. Di norma è vietata la cessione del contratto da parte dei titolari dei piani formativi.

2. Sono fatte salve le ipotesi previste dalla vigente legislazione per le quali le modificazioni soggettive relative al titolare della convenzione non comportano né sono qualificabili come cessione del contratto.

3. Al solo fine di garantire il principio di continuità dei piani formativi nell'interesse dei dipendenti delle imprese beneficiarie, il Fondo – con deliberazione del CdA su proposta motivata del Direttore Generale – può autorizzare le modificazioni soggettive, relative all'attuazione dei piani medesimi laddove i soggetti richiedenti allegghino i seguenti elementi minimi:

a) dimostrazione del possesso dei requisiti originariamente posseduti dal soggetto sostituito da parte del soggetto subentrante a vario titolo;

b) dimostrazione della prestazione di idonee garanzie a corredo dell'eventuale richiesta di anticipo del contributo;

c) impegno vincolante, sotto forma di autodichiarazione ai sensi di legge, a completare il piano formativo nei termini e secondo le modalità previste negli Avvisi, nei relativi Allegati e nella Convenzione;

d) sottoscrizione della Convenzione originaria da parte del soggetto subentrante.

4. Gli Avvisi ed i relativi Allegati possono prevedere disposizioni integrative e di dettaglio del presente articolo.

Art. 20 - Decadenza dal contributo.

1. Nelle ipotesi di concessione di contributi per attività formative, di cui all'articolo 12, il Fondo, con deliberazione motivata del CdA, assunta su conforme proposta del Responsabile del procedimento, accerta e dichiara la decadenza dello stesso al ricorrere delle ipotesi previste di volta in volta dagli Avvisi e dai relativi Allegati.

2. Il Responsabile del procedimento, prima di formulare la propria proposta motivata al CdA, ne dà comunicazione all'interessato; nella medesima informativa, nella quale sono descritti succintamente gli elementi di fatto e di diritto, l'interessato è invitato a produrre eventuali osservazioni ed allegare eventuali documenti entro e non oltre sette (7) giorni dalla data di ricevimento della medesima comunicazione mediante invio a mezzo PEC.

3. A seguito del provvedimento dichiarativo della decadenza dal contributo, il Fondo procederà senza indugio, nel caso abbia erogato degli anticipi, con l'escussione della garanzia esistente.

4. In ogni caso, il responsabile del procedimento – laddove sia soggetto diverso dal Direttore – dovrà coordinarsi senza indugio con quest'ultimo ai fini dell'attivazione del procedimento previsto dal presente articolo.

Art. 21 - Risoluzione della convenzione.

1. Nelle ipotesi di approvazione dei piani formativi, di cui all'articolo 13, il Fondo, con deliberazione motivata del CdA, assunta su conforme proposta del Responsabile del procedimento, accerta e dichiara la risoluzione e comunque la decadenza della convenzione al ricorrere delle ipotesi previste di volta in volta dagli Avvisi e dagli Allegati, relativi ai piani medesimi.

2. Il Responsabile del procedimento, prima di formulare la propria proposta motivata al CdA, ne dà comunicazione all'interessato; nella medesima informativa, nella quale sono descritti succintamente gli elementi di fatto e di diritto, l'interessato è invitato a produrre eventuali osservazioni ed allegare eventuali documenti entro e non oltre sette (7) giorni dalla data di ricevimento della medesima comunicazione mediante invio a mezzo PEC.

3. A seguito del provvedimento dichiarativo della risoluzione e comunque della decadenza della convenzione, il Fondo procederà senza indugio nel caso abbia erogato degli anticipi, con l'escussione della garanzia prestata dall'istituto garante.

Art. 22 - Risarcimento dei danni.

1. Al di fuori delle ipotesi di decadenza e di risoluzione previste dal presente Regolamento, resta ferma la responsabilità per il risarcimento dei danni procurati al Fondo in conseguenza della mancata attuazione dei piani formativi, della inesatta e/o parziale esecuzione della relativa convenzione di affidamento, nonché dei danni all'immagine procurati al Fondo.

Capo QUARTO

(L'acquisizione dei beni e servizi strumentali)

Art. 23 - Principi dell'evidenza pubblica.

1. In considerazione della rilevanza di interesse generale dell'attività istituzionale del Fondo, l'acquisizione dei beni e dei servizi strumentali deve avvenire nel rispetto dei principi dell'evidenza pubblica.

2. Alle procedure di cui al precedente primo comma si applicano, in quanto compatibili, tenuto conto della natura giuridica del Fondo e bilanciando i principi della tutela della concorrenza, della pubblicità e di economicità con i principi di ragionevolezza, di proporzionalità e di buon andamento, le disposizioni previste dalla vigente disciplina in materia di appalti pubblici.

Art. 24 - Regolamento per la disciplina dell'acquisto di beni e servizi strumentali.

1. Il Fondo potrà dotarsi di un apposito Regolamento per la disciplina delle modalità e delle procedure di acquisizione di cui al precedente articolo 23.

Art. 25 - Responsabile del procedimento.

1. Per ogni singola procedura di acquisizione di beni e servizi strumentali sarà nominato il responsabile del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento all'atto della sua designazione autodichiara, ai sensi di legge, di non incorrere in alcuna delle ipotesi di incompatibilità o di inconferibilità dell'incarico, né di essere in conflitto di interesse, per come definito dal precedente articolo 9.

Art. 26 – Pubblicità degli incarichi conferiti.

1. Il Fondo pubblicherà in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale gli esiti delle procedure di cui ai precedenti articoli.

Art. 27 – Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto al riguardo dal presente Regolamento, si rinvia alla disposizioni di legge in quanto applicabili.

Capo QUINTO

(Principio di trasparenza)

Art. 28 – Gestione del Fondo

1. In applicazione dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e ss. mm., la gestione del Fondo dovrà essere improntata al principio di trasparenza, nel rispetto della vigente disciplina, in quanto compatibile.

Art. 29 – Sponsorizzazioni e contributi per eventi e pubblicazioni.

1. Il Fondo, nell'ambito della corrispondente voce del *budget* annuale, prevista nel bilancio, riconosce un contributo a titolo di sponsorizzazione per eventi o per pubblicazioni, richieste da terzi, con le seguenti modalità:

a) approvazione, da parte del Presidente del CdA o del Direttore, laddove delegato, mediante sottoscrizione per accettazione, della proposta presentata dal richiedente, corredata dalla descrizione dell'evento o della pubblicazione per importi fino ad euro 5.000 oltre IVA, se dovuta;

b) comparazione delle eventuali domande concorrenti di contributo e di

sponsorizzazioni, di importo superiore alla soglia di cui alla precedente lettera a).

2. Nell'esame delle domande di contributo e di sponsorizzazione il Fondo, in ragione della propria natura giuridica, riconoscerà la priorità e comunque, a parità di posizione, la preferenza in favore di richiedenti appartenenti ai soci del Fondo medesimo.

3. Le determinazioni del Fondo sono insindacabili nel merito, fatte salve le ipotesi di eccesso di potere.

4. I soggetti beneficiari del contributo di cui al presente articolo devono documentare – entro trenta giorni dalla data di conclusione dell'evento o dell'avvenuta pubblicazione – l'attività svolta ed oggetto della richiesta di contributo.

5. In caso di mancata o parziale allegazione della documentazione a comprova dell'attività oggetto della domanda di riconoscimento del contributo, il Fondo procederà senza indugio per il recupero della somma riconosciuta. Il soggetto resosi inadempiente non potrà richiedere alcun contributo al Fondo per almeno un anno dalla data di accertamento del medesimo inadempimento.

Art. 30 – Pubblicità.

1. Il Fondo, nell'ambito della corrispondente voce del *budget* annuale, prevista nel bilancio, acquisirà spazi pubblicitari, per la diffusione della propria attività, prioritariamente rivolgendosi a prestatori riconducibili ai propri soci.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal precedente Capo Quarto.

Capo SESTO

(Raccordo con la disciplina sull'organizzazione del Fondo)

Art. 31 - Coordinamento con l'assetto organizzativo del Fondo

1. Anche ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal precedente articolo 27, il Fondo implementerà, modificherà ed integrerà il proprio assetto e regolamentazione organizzativi, anche mediante l'adozione di apposito modello organizzativo ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 231/2001 e ss. mm.

2. Nell'adozione degli atti di cui al precedente comma si dovrà comunque tener conto della peculiare natura giuridica del Fondo e dell'attività dello stesso riconducibile all'alveo dell'attività associativa disciplinata dal Codice civile, dallo Statuto del Fondo e dal vigente Regolamento generale.

3. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, la vigente disciplina in materia di protezione dei dati (*privacy*), per come declinata dal Fondo nell'ambito della propria organizzazione.

4. Il Fondo, con riferimento al precedente terzo comma, garantirà l'accesso agli atti ed alle informazioni, relativi ai piani formativi, di cui all'articolo 12, nel



rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza in favore di informazioni e dati non ostensibili. Gli Avvisi ed i relativi Allegati specificano le limitazioni in ordine all'esercizio del diritto di accesso da parte degli interessati.

5. Ai fini di quanto previsto dal precedente quarto comma, si applica – in quanto compatibile – la vigente disciplina in materia di accesso agli atti.

Capo SETTIMO

(Norme finali)

Art. 32 – Revisione e modifiche del Regolamento.

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato nel rispetto delle previsioni dello Statuto del Fondo.

Art. 33 - Efficacia del Regolamento.

1. Il presente Regolamento è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Fondo e si applicherà agli Organi del Fondo, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché alle imprese aderenti ed agli altri soggetti interessati dal riconoscimento dei contributi per attività formative o dall'approvazione dei piani formativi, nonché dall'acquisizione dei beni e servizi strumentali del Fondo.

Art. 34 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica, in quanto compatibili, la vigente disciplina, anche di natura regolamentare, relativa ai Fondi ed all'attività formativa, nonché lo Statuto del Fondo ed il codice civile.

Il Consiglio d'Amministrazione di Fon.Coop
Roma 25 maggio 2016